

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE N. 23/2012 DEL CONSIGLIO CAMERALE DEL 19 DICEMBRE 2012

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

Articolo 1 Insediamento del Consiglio Camerale

1. La prima adunanza del Consiglio camerale è convocata dal Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede con decreto pubblicato e notificato a tutti i consiglieri con le modalità stabilite nel Regolamento d'esecuzione dell'art. 12, quarto comma, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 Giuramento dei Consiglieri

- 1. Il consigliere più anziano di età, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con imparzialità, scrupolo e coscienza nell'interesse della Camera di Commercio in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione". Quindi, invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. Del giuramento si redige processo verbale.
- 2. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento successivamente, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 3 Adempimenti della prima adunanza

- 1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, all'elezione del Presidente della Camera di Commercio.
- 2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 4 Elezione del Presidente e della Giunta camerale

1. Il Consiglio camerale elegge tra i suoi componenti il Presidente della Camera di Commercio nell'osservanza delle previsioni della legge, dello Statuto e del presente



Regolamento.

- 2. Prima della votazione si procede alla presentazione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
- 3. Nel caso in cui debba tenersi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la relativa convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano di età.
- 4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con le modalità di cui all'art. 16 dello Statuto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale.
- 5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti della Giunta, il Consiglio laddove non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 21 comma 2 dello Statuto provvede alla loro sostituzione.

Articolo 5 Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

- 1. Il Presidente, oltre alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine della seduta, affinché essa si svolga nel rispetto della legge e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.

Articolo 6 Riunioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
- 2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente della Camera di Commercio ovvero quando lo richiedono la Giunta Camerale o un quarto dei Consiglieri in carica, con arrotondamento all'unità superiore. In tale ultimo caso occorre indicare nella richiesta, che deve essere motivata, gli argomenti che si intendono trattare. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.



Articolo 7 Convocazione del Consiglio

- 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio mediante avviso nel domicilio eletto da ogni componente, anche via telegramma, fax, e-mail o posta elettronica certificata, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio. Per ragioni d'urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 2. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.
- 3. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione dei Consiglio alla quale è stato invitato.

Articolo 8 Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio deve essere pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio a cura del Segretario generale nei termini prescritti per la convocazione.

Articolo 9 Deposito di atti e documenti

- 1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono depositati, a disposizione dei Consiglieri, almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
- 2. Tale termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 10 Numero legale

- 1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica fra i quali comunque il Presidente o il Vice Presidente: non sono ammesse deleghe.
- 2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di



Consiglieri pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

- 3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e/o dallo Statuto; le astensioni non sono computate come voto a favore.
- 4. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per il tempo massimo di un'ora. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è tolta. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
- 5. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
- 6. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre procedere alla relativa verbalizzazione solo nell'ipotesi di allontanamento definitivo.

Articolo 11 Mancata partecipazione alle sedute

- 1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile, per scritto, salvo casi eccezionali, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
- 2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.

Articolo 12 Aula del Consiglio camerale

- 1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio, nella quale oltre ai seggi destinati ad accogliere il Presidente e i Consiglieri, devono essere riservati i necessari posti ai componenti della Giunta camerale, del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
- 2. Apposito spazio dev'essere destinato al pubblico e agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
- 3. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale, previa deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri, può tenere le proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 13 Pubblicità delle sedute

- 1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
- 2. Nessuno può audio-registrare e/o filmare le sedute, salvo espressa autorizzazione del Consiglio
- 3. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del responsabile ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.
- 4. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità delle istituzioni oltre ad economisti ed esperti.
- 5. Non sono pubbliche le sedute nelle quali siano in discussione argomenti concernenti dati e/o fatti personali di consiglieri ovvero di terzi.

Articolo 14 Segretario del Consiglio camerale

- 1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio ha la responsabilità della segreteria del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
- 2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segretario dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
- 3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale vicario hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.



Articolo 15 Redazione e approvazione del processo verbale

- 1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
- 2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia o stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
- 3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
- 4. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi li sostituisce.
- 5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria. In questo ultimo caso deve esserne data notizia ai Consiglieri.
- 6. Ogni consigliere può chiedere la parola per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso.
- 7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri aventi diritto.

Articolo 16 Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, nomina due scrutatori.

Articolo 17 Comunicazioni del Presidente

- 1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a. ove siano di particolare interesse ed importanza comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e di chiarimenti formulate dai Consiglieri; non dà lettura degli scritti anonimi e/o sconvenienti;



- b. invita il Segretario Generale a dare lettura delle richieste di notizie e di chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari;
- c. dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
- 2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri nonché al Segretario generale per comunicazioni.

Articolo 18 Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

- 1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente pone in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
- 2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i consiglieri e il Collegio dei Revisori dei Conti e vi sia unanimità sulla trattazione dell'argomento in questione.
- 3. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri, e con l'accordo della maggioranza dei presenti, può essere disposta una modifica nell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 19 Illustrazione delle proposte - Discussione generale

- 1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o, su invito di questi, di un componente di Giunta o del Segretario generale. Nel caso degli argomenti messi all'ordine del giorno su richiesta dei consiglieri, la relazione sarà svolta da uno dei richiedenti. Detta relazione non può superare di norma la durata di dieci minuti. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
- 2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.



Articolo 20 Facoltà di parola

- 1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
- 2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento o della discussione, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
- 3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Articolo 21 Ordine negli interventi dei Consiglieri

- 1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
- 2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
- 3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
- 4. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento già iniziato.
- 5. Il Presidente può togliere la parola all'oratore, che dopo due richiami non si attenga all'argomento in discussione.

Articolo 22 Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

- 1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
- 2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
- 3. Prima della votazione possono intervenire per cinque minuti un consigliere a favore e uno contrario. Il Consiglio decide con votazione palese.
- 4. Costituisce fatto personale il ricevere addebiti in ordine alla propria condotta ovvero il sentirsi attribuire opinioni contrarie o diverse da quelle effettivamente espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.



5. Non è consentito, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti dati dal Consiglio.

Articolo 23 Durata degli interventi

- 1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente.
- 2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista ovvero antecedentemente concordata all'unanimità dal Consiglio camerale una diversa durata, ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

Articolo 24 Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio

- 1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.
- **2.** Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Articolo 25 Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

- 1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
- 2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
- 3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
- 4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.



Articolo 26 Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti

- 1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
- 2. Gli emendamenti richiesti nel corso della discussione devono essere redatti per scritto, firmati dai proponenti e presentati al Presidente prima della conclusione della discussione generale.
- 3. Degli emendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio.
- 4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
- 5. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.
- 6. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione gli emendamenti.
- 7. Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
- 8. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi.
- 9. Non sono ammessi emendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio. Sulla ammissibilità dell'emendamento proposto decide il Presidente ovvero laddove ne facciano richiesta un terzo dei presenti il Consiglio.
- 10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

Articolo 27 Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno

- 1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
- 2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento, al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
- 3. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.



Articolo 28 Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 29 Sistemi di votazione

- 1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o a scrutinio segreto. Normalmente si adotta la forma palese.
- 2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Articolo 30 Votazione palese

- 1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale o, se previsto, in forma elettronica.
- 2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
- 3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 31 Controprova

- 1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri.
- 2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri, che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Articolo 32 Votazione per appello nominale

- 1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente. Se al momento della votazione nessuno dei proponenti risulti presente, la richiesta di votazione per appello nominale si intenderà come ritirata.
- 2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".



3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

Articolo 33 Votazione per scrutinio segreto

- 1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
- 2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
- 3. Nel caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende respinta.
- 4. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.
- 5. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
- 6. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
- 7. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.
- 8. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Articolo 34 Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di accertate irregolarità e segnatamente se il numero dei voti o delle schede risulti inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Articolo 35 Votazione mediante procedimento elettronico

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

*Articolo 36*Dichiarazione di voto

- 1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.
- 2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
- 3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
- 4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno sull'argomento oggetto della votazione.

Articolo 37 Richiesta di notizie e chiarimenti

- 1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
- 2. Possono anche rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
- 3. La prima parte delle sedute del Consiglio è dedicata all'esame delle richieste di informazioni e di chiarimenti avanzate dai Consiglieri; ove tale esame non sia possibile, esso è rinviato alla riunione immediatamente successiva.
- 4. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
- 5. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
- 6. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione.



Articolo 38 Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente e/o la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essa intende assumere su fatti o atti.

Articolo 39 Proposte di argomenti all'ordine del giorno

- 1. Ogni Consigliere può presentare proposte di deliberazione.
- 2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o della questione.

Articolo 40 Trattazione della proposta

- 1. La proposta, letta in Consiglio, deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
- 2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
- 3. Sulla proposta parla per primo il proponente; nella discussione possono intervenire i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
- 4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

Articolo 41 Commissioni consiliari

- 1. Le commissioni consiliari sono costituite a norma dello Statuto.
- 2. Ogni Commissione nella sua prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro sette giorni dalla costituzione della stessa, elegge nel suo seno il Presidente.



- 3. Nella votazione ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino eguale numero di voti, risulta eletto il più anziano per età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano per età.
- 4. Il Presidente della Camera di Commercio nomina per ciascuna Commissione, su proposta del Segretario Generale, un segretario, scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio.
- 5. Nel caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della commissione.

Articolo 42 Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, su richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, i Consiglieri che non ne facciano parte nonché i dirigenti e i funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio nonché rappresentanti degli enti locali, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 43 Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

- 1. Le Commissioni che, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono avvalersi della collaborazione degli uffici competenti della Camera di commercio, sono convocate dal rispettivo Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.
- 2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
- 3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
- 4. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio.
- 5. Le Commissioni di cui, all'art. 13, comma 1, dello Statuto devono concludere i propri lavori entro novanta giorni dall'insediamento, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio Camerale.
- 6. Le Commissioni di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto vengono istituite dal Consiglio determinandone la durata che, comunque, non potrà eccedere quella del mandato.



Articolo 44 Compiti del Segretario delle Commissioni

- 1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
- 2. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
- 3. Compete, inoltre, al segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere agli adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

Articolo 45 Relazione dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti

1. Le persone designate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, società, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione con cadenza almeno semestrale al Presidente della Camera di Commercio, che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

Articolo 46 Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presentino, può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli organi dello Stato, delle autonomie locali e funzionali, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi sia in Italia che all'estero.

Articolo 47

Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio e degli atti preparatori



in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Articolo 48 Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio con le maggioranze di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto.

*Articolo 49*Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché allo Statuto.

Articolo 50 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo informatico della Camera di Commercio, salvo diversa indicazione.
